

Legge Regionale 30 novembre 2018, n. 42

PROMOZIONE DELLA COLTIVAZIONE DELLA CANAPA (CANNABIS SATIVA L.) PER SCOPI PRODUTTIVI E AMBIENTALI

Bollettino Ufficiale n. 52 (Supplemento ordinario) del 4 dicembre 2018

Art. 1

Finalità

1. La Regione Basilicata, nel quadro delle politiche di multifunzionalità e sostenibilità delle produzioni agricole e nel rispetto delle disposizioni comunitarie e nazionali vigenti, promuove e favorisce il ripristino della coltivazione della canapa industriale (*Cannabis sativa L.*) sul territorio regionale quale coltura da reddito per i diversi impieghi dei suoi derivati, nonché specie vegetale in grado di ridurre l'impatto ambientale in agricoltura, recuperare le terre incolte, disincentivare l'abbandono delle coltivazioni, sostenere il recupero produttivo, il ricambio generazionale in agricoltura e lo sviluppo dell'imprenditorialità agricola giovanile.
2. La presente legge si applica alle coltivazioni di canapa delle varietà ammesse iscritte nel catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole previste dalla Direttiva 2002/53/CE del Consiglio del 13 giugno 2002, relativa al catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole, le quali non rientrano nell'ambito di applicazione del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza).
3. La presente legge contiene disposizioni anche per favorire lo sviluppo, su base territoriale, di filiere produttive integrate riguardanti i prodotti realizzabili attraverso la coltivazione della canapa per uso alimentare, industriale e ambientale.
4. La Regione riconosce il valore della canapa anche per il suo ruolo strategico nella bonifica dei terreni, nel contrasto al dissesto idrogeologico, nella fitodepurazione dei siti inquinati, nella bioedilizia e nella bioingegneria.
5. La Regione favorisce i processi volti alla creazione di filiere produttive complete sulla canapa industriale e all'implementazione di reti tra i soggetti in grado di erogare servizi di supporto al settore.

Art. 2

Istituzione marchio di qualità

1. La Regione Basilicata istituisce apposito marchio di qualità per promuovere, sensibilizzare e incentivare le azioni dirette alla coltivazione della *Cannabis sativa L.*
2. Al fine di garantire lo sviluppo di una filiera di qualità, la Regione attiva le procedure per la stipula di un protocollo con i soggetti che attuano gli interventi previsti dalla presente legge, contenente regole comuni di certificazione volontaria di qualità.

Art. 3

Attività di coltivazione

1. La coltivazione della canapa per le finalità di cui all'articolo 1 non necessita di alcuna autorizzazione ed è consentita su tutto il territorio regionale.
2. Non è consentito l'uso della canapa come biomassa ai fini energetici, fatta eccezione per l'autoproduzione energetica aziendale nei limiti e alle condizioni previste dal D. Lgs. 3 aprile 2006, n.152 e s.m.i..
3. La coltivazione della canapa è consentita utilizzando esclusivamente seme certificato appartenente alle varietà della specie *Cannabis sativa L.* iscritte nel catalogo comune delle

varietà delle specie di piante agricole previste dalla Direttiva 2002/57/CE del Consiglio del 13 giugno 2002, n. 57 relativa alla commercializzazione delle sementi di piante oleaginose e da fibra. Il coltivatore ha l'obbligo della conservazione dei cartellini della semente acquistata per un periodo non inferiore a dodici mesi e l'obbligo di conservare le fatture di acquisto della semente per il periodo previsto dalla normativa vigente.

4. I coltivatori e i detentori di canapa e derivati da essa sono sottoposti a controlli da parte degli organi nazionali di polizia giudiziaria e di altri organi governativi autorizzati, i quali possono ricorrere al prelevamento e alla successiva analisi di campioni vegetali in pieno campo, di prodotto raccolto oppure di semilavorati. In tali ipotesi i prelievi sono eseguiti in presenza del coltivatore o imprenditore al quale è rilasciato un campione analogo per eventuali contraddittori e controverifiche.

Art. 4

Azioni di sostegno per lo sviluppo della coltivazione e delle filiere produttive

1. Per le finalità di cui all'articolo 1, la Regione sostiene, in conformità alla normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato ed in coerenza con la programmazione regionale di sviluppo rurale, le seguenti attività realizzate anche attraverso azioni e progetti pilota:

- a) reperimento del seme o del materiale di propagazione;
- b) confronto per l'individuazione delle varietà più idonee ai singoli ambienti ed ai diversi impieghi e per la messa a punto delle migliori agrotecniche;
- c) meccanizzazione delle fasi di coltivazione, raccolta, movimentazione e stoccaggio;
- d) realizzazione di impianti di lavorazione e trasformazione;
- e) coltivazione della canapa a fini fitodepurativi per la bonifica dei terreni inquinati, con specifico riferimento ai terreni ricompresi nel SIN Tito e Val Basento nonché in altre aree che necessitano di bonifica;
- f) ricerche e studi di fattibilità per gli utilizzi industriali delle materie prime compresi gli studi di mercato.

2. Ogni intervento e azione di sostegno previste dalla presente legge sono destinate esclusivamente alla canapa per uso industriale coltivata senza l'impiego di prodotti diserbanti, nanizzanti o disseccanti, esclusa ogni attività finalizzata alla produzione e alla estrazione di sostanza stupefacente.

Art. 5

Soggetti beneficiari

1. I beneficiari delle azioni di cui all'articolo 4 svolgono attività di produzione, lavorazione, trasformazione della Cannabis sativa L., con il fine di migliorare l'intera filiera, e sono:

- a) imprese agricole, singole o associate, cooperative agricole e loro consorzi;
- b) associazioni di produttori agricoli costituite a norma di legge;
- c) reti di impresa, partenariati costituiti da imprese agricole, aziende sementiere, imprese di trasformazione ed altri soggetti che hanno tra i propri scopi la lavorazione, commercializzazione e promozione della canapa e dei prodotti derivati.

Art. 6

Accesso al sostegno regionale

1. Entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, e successivamente entro il 30 giugno di ogni anno, la Giunta regionale, con deliberazione fissa i termini, le modalità e le condizioni per la presentazione dei progetti di cui all'articolo 4.

2. La selezione e valutazione dei progetti è effettuata secondo i seguenti criteri:

- a) stretta rispondenza alle finalità di cui all'articolo 1;
- b) ecosostenibilità;

c) coerenza con le modalità previste nella vigente programmazione regionale dei fondi per lo sviluppo rurale.

3. Hanno priorità nella selezione e valutazione dei progetti:

a) i proponenti aggregati in filiera oppure organizzati in contratti di rete o reti di imprese, volti a favorire l'integrazione tra imprese agricole e trasformatori in un'ottica di filiera corta;

b) gli interventi che prevedono rapporti di collaborazione con dipartimenti universitari o altri centri di ricerca, di comprovata esperienza nel settore.

4. Con la deliberazione di cui al comma 1, la Giunta stabilisce altresì gli importi massimi di spesa da ammettere a finanziamento, la percentuale dei contributi concedibili, le modalità di erogazione dei contributi stessi, le condizioni per l'eventuale cumulabilità del finanziamento regionale con altre agevolazioni pubbliche, le modalità per l'effettuazione dei controlli sulla corretta utilizzazione dei finanziamenti nonché le cause di revoca dei finanziamenti concessi e del recupero delle somme erogate.

5. I provvedimenti regionali di cui alla presente legge che istituiscono o modificano misure di aiuto in regime di de minimis, sono adottati nel rispetto della vigente normativa europea, senza obbligo di preventiva notifica o comunicazione alla Commissione europea.

Art. 7

Clausola valutativa e altre iniziative di promozione

1. Il Consiglio regionale esercita il controllo sull'attuazione della presente legge e ne valuta i risultati. A tal fine, entro il 31 marzo di ogni anno, a partire dal secondo anno dall'entrata in vigore della presente legge, e successivamente con cadenza annuale, la Giunta regionale trasmette al Consiglio regionale una relazione sullo stato di attuazione e sull'efficacia della legge stessa. In particolare, la relazione dovrà contenere almeno le informazioni sui marchi di qualità rilasciati, sul numero e sulle caratteristiche dei progetti avviati con il sostegno regionale e sul numero e caratteristiche dei progetti che non hanno ottenuto il sostegno regionale e la relativa motivazione.

2. La Regione per favorire lo sviluppo del settore su tutto il territorio regionale:

a) promuove attività di formazione in favore di coloro che operano nella filiera della canapa e diffonde, attraverso specifici canali informativi, la conoscenza delle proprietà della canapa e dei suoi utilizzi nel campo agronomico, agroindustriale, tessile, della bioedilizia, della biocomponentistica e del confezionamento;

b) divulga e pubblicizza in apposita sezione del portale istituzionale, attraverso la competente struttura amministrativa, la relazione di cui al comma 1, le azioni di sostegno realizzate ed i risultati ottenuti.

3. Tutti i soggetti interessati alla presente legge sono tenuti a fornire le informazioni necessarie per l'elaborazione della relazione di cui al comma 1.

Art. 8

Disposizione finanziaria

1. Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, quantificati in un importo non superiore a euro 5.000,00 per l'esercizio 2018 e non superiore a euro 40.000,00 per ciascuno degli esercizi 2019 e 2020, trovano copertura sul "Fondo speciale per oneri di natura corrente derivanti da provvedimenti legislativi regionali che si perfezionano successivamente all'approvazione del bilancio" di cui alla Missione 20 Programma 03 Capitolo 67150 del bilancio di previsione 2018/2020 della Regione Basilicata.

2. Il fondo di cui al comma 1 può essere incrementato di ulteriori risorse rivenienti dalla programmazione del PSR Basilicata 2014-2020, da ulteriori disponibilità finanziarie che dovessero realizzarsi sulla programmazione del Fondo di Sviluppo e Coesione (FSC) 2014-2020 e dalle eventuali risorse allo scopo destinate alla Regione dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi dell'articolo 6 della L. n. 242/2016 o da altre istituzioni o enti pubblici e privati.

Art. 9

Entrata in vigore

1. La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.

2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Basilicata.